

**ASSOCIAZIONE VOLONTARIA  
“CORSICO SOCCORSO ONLUS”  
Via Garibaldi, 14 – 20094 CORSICO (MI)  
Codice Fiscale 97211120155**

---

**STATUTO SOCIALE**

---

Allegato “A” all’atto del 22.12.1997 n° REP 9080-2251 Notaio Giuseppe Rescio in Milano  
Modifiche deliberate all’Assemblea dei Soci del 28.05.1999

---

Art. 1- La Pubblica Assistenza “Corsico Soccorso Onlus” e’ costituita con sede in Corsico (Mi) Via Garibaldi, 14.

Art. 2 – L’Associazione non ha fine di lucro e si propone di svolgere la sua attività esclusivamente per fini di solidarietà, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Può assumere personale dipendente ed avvalersi di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti fissati dalla Legge 11/8/91 n.°266, esclusivamente per il suo regolare funzionamento oppure per qualificare e specializzare le attività da essa svolte. L’Associazione ha durata illimitata e struttura associativa basata sui principi democratici. I suoi fini sono:

- a) Aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) Favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti a scopo di solidarietà;
- c) Favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento sul territorio;
- d) Collaborare con enti pubblici e privati o con altre associazioni di volontariato per il perseguimento degli scopi previsti dal presente statuto.

Art. 3 – L’attività dell’Associazione consiste quindi:

- a) Nell’organizzare il soccorso mediante autoambulanze ad ammalati e feriti;
- b) Nell’organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche e/o private;
- c) Nell’organizzare iniziative di Protezione Civile e di tutela dell’ambiente;
- d) Nell’organizzare servizi sociali ed assistenziali anche domiciliari per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e comunque in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- e) Nell’organizzare iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute;

Art. 4 – Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone maggiorenni la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che sottoscrivano la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dal Consiglio stesso.

I Soci sono divisi in due gruppi:

Soci con diritti decisionali (di seguito chiamati Soci) suddivisi in due categorie:

- a) **SOCI ATTIVI:** persone che versano la quota sociale e che prestano la loro opera volontariamente nelle varie attività dell’Associazione;
- b) **SOCI ONORARI:** nei limiti previsti dal successivo Art.19 – g.

Soci senza diritti decisionali (di seguito chiamati Soci Sostenitori):

- c) SOCI SOSTENITORI: persone che versano la quota sociale ma che non svolgono attività di volontariato.

Art. 5 – I diritti dei Soci e dei Sostenitori sono:

- a) Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti da esso derivati;
- b) Formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione.

I diritti dei Soci sono:

- a) Eleggere le cariche sociali ed esservi eletti;
- b) Chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto.

I diritti dei Sostenitori sono:

- a) Partecipare alle assemblee dei Soci senza diritti decisionali.

Art. 6 – I doveri dei Soci e dei Sostenitori sono:

- a) Rispettare le norme del presente Statuto e i deliberati degli organi associativi;
- b) Non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione.

Art. 7 - Non possono essere Soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività dell'Associazione, coloro che intrattengano con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma e che abbiano con la stessa rapporti di contenuto patrimoniale.

Art. 8 – La qualità di Socio e di Sostenitore si perde:

- a) Per morosità;
- b) Per decadenza;
- c) Per esclusione;

Perdono la qualità di Socio o di Sostenitore per morosità coloro che entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo non hanno rinnovato la sottoscrizione della quota associativa nei limiti deliberati dal Consiglio stesso;

Perdono la qualità di Socio per decadenza coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 7;

Perdono la qualità di Socio o di Sostenitore per esclusione coloro che per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto e dei regolamenti derivanti, rendono incompatibile il mantenimento del proprio rapporto con l'Associazione.

Art. 9 – L'esercizio finanziario comincia il primo di gennaio e termina il trentuno di dicembre di ogni anno.

Le entrate sono costituite:

- a) Dalle quote sociali;
- b) Da contributi da Sostenitori;
- c) Da contributi di Enti pubblici e privati;

Da ogni altra entrata che nei limiti di cui l'art. 5 della Legge 11 Agosto 1991 n°266 concorra ad incrementare l'attività sociale.

Art. 10 – Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- Beni mobili ed immobili;
- Titoli pubblici e privati;

- Lasciti legati a donazioni purché accettati dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Sindaci;
- Il Collegio dei Probiviri.

Art. 12 – L'Assemblea dei Soci si riunisce di norma una volta all'anno, entro il 30 Aprile, per l'approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci tra Attivi, regolarmente iscritti da non meno di sei mesi, ed Onorari. Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessano lo sviluppo associativo del volontariato.

Dalle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario Generale e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro verbale dell'Assemblea.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un'intervallo di almeno un'ora.

Art. 13 – L'Assemblea adotta la propria deliberazione con voto palese. Adotta il voto segreto quando si tratta di elezioni delle cariche Sociali e quando la deliberazione riguarda le singole persone. Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi. Nel caso di modifica allo Statuto Sociale risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, purché siano presenti alla riunione la metà più uno degli aventi diritto al voto. Nelle elezioni delle cariche Sociali qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili, colui o coloro che abbiano la maggiore anzianità di appartenenza all'Associazione.

Art. 14 – L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso da affiggere nella Sede Sociale.

L'avviso di convocazione che deve contenere gli argomenti dell'ordine del giorno, la data, il luogo, e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, è affisso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

Partecipano all'Assemblea con diritto di voto, i Soci in regola con il versamento delle quote associative e, per i Soci Attivi, che siano iscritti da almeno sei mesi.

Art. 15 – In apertura dei propri lavori l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario. Nomina ove occorra anche tre scrutatori per le votazioni con scheda.

Art. 16 – I compiti dell'Assemblea sono:

- Approvare il Bilancio consuntivo, chiuso al 31/12 dell'anno precedente, e quello preventivo;
- Approvare la relazione del Consiglio Direttivo;
- Approvare le linee programmatiche dell'Associazione;
- Eleggere il Consiglio Direttivo;
- Eleggere il Collegio dei Sindaci;
- Eleggere il Collegio dei Probiviri;
- Approvare le modifiche dello Statuto;
- Deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione;
- Eleggere i Responsabili dei singoli rami di attività che assumono la denominazione di “Responsabile Corpo Militi”, “Responsabile Protezione Civile”, ecc. ecc.

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici Soci, spetta all'Assemblea determinare il numero prima di procedere all'elezione qualora intendesse variare quello in uso. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni di consiglio sono convocate dal Presidente con avviso a tutti i componenti 10 giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, ora, data e luogo della riunione.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto il verbale a cura del Segretario Generale e sotto la responsabilità del Presidente, da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio stesso.

Art. 18 – Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge nel proprio seno: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale, ed il Responsabile Amministrativo. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive. Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione e riscuote, nell'interesse dell'Ente, somme da terzi rilasciando relativa quietanza. Il Presidente, se autorizzato dal Consiglio Direttivo, può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vice Presidente o ad altro componente del Consiglio stesso. I responsabili dei vari rami di attività rispondono direttamente al Presidente.

Art. 19 – I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) Predisporre le proposte da presentare all'Assemblea;
- b) Eseguire i deliberati dell'Assemblea;
- c) Adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- d) Stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- e) Assumere personale dipendente e stabilire forme di rapporti di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto;
- f) Fissare l'ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro pagamento;
- g) Nominare i Soci Onorari, nel limite di tre (ex cinque) persone per ogni mandato.

Art. 20 – Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esso partecipa la metà più uno dei componenti. Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di votazioni riguardanti le cariche sociali. Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite dall'Assemblea dei Soci.

Art. 21 – Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinata debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

La vacanza comunque determinata da più di un terzo dei componenti originari del Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo.

La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Collegio dei Revisori, Collegio dei Provisori e dei responsabili. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 22 – Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere scelti tra i Soci, purché competenti in materia, sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente. Delle proprie riunioni il Collegio redige un verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 23 – Il Collegio dei Provisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti devono essere scelti tra i Soci e sono rieleggibili.

Delibera sulle controversie tra Soci e Consiglio Direttivo e tra i singoli componenti del Consiglio Direttivo e Consiglio stesso. Delle proprie riunioni il Collegio redige un verbale da annotare su apposito libro. Le decisioni del Collegio dei Provisori sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione. Il Socio ha diritto di appello in seno al Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla comunicazione del Presidente. La successiva decisione del Consiglio Direttivo è insindacabile.

Art. 24 – In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei Soci stabilirà a quali associazioni di volontariato destinare il patrimonio. Le associazioni in questione dovranno essere senza fini di lucro e ubicate sul medesimo territorio di competenza nonché operanti in identico o analogo settore.

Art. 25 – Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme dei regolamenti da esso derivati e quanto stabiliscono le Leggi dello Stato Italiano ed in particolare la Legge 11/08/91 n° 266

F.To I COMPARENTI DELL' ATTO COSTITUTIVO

- FINE-

---

***Nota alla versione web:***

***Il presente documento e' una copia trascritta dalla copia dell'atto originale disponibile presso l'associazione.***

***La presente copia potrebbe contenere errori/omissioni di trascrizione, che saranno corretti ove rilevati.***

***E' vietato l'uso di questo documento per qualunque fine.***

***Gli indirizzi citati sono quelli comparenti sull'atto originale.***